

Prot. N. UMU.2013.1147
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 19 giugno 2013

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 14

A Tutti gli interessati

**Agli Assessorati all'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
Loro Sedi**

**A Tutti i Centri di Assistenza
Agricola riconosciuti**

Loro Sedi

Oggetto: Riemissione pagamenti di aiuti e premi comunitari non andati a buon fine.

PREMESSA

Le seguenti istruzioni operative sono rivolte ai beneficiari interessati da pagamenti di aiuti o premi comunitari effettuati dall'Organismo pagatore AGEA e non andati a buon fine. L'Organismo pagatore AGEA in ottemperanza alla Legge 11 novembre 2006, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della Legge n. 286 del 27/12/2006 applica le seguenti disposizioni, per quanto concerne le modalità di pagamento: *“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”*.

Non vengono, pertanto, eseguiti pagamenti con modalità differenti da quanto sopra disposto.

MODALITA' DI RIEMMISSIONE

Taluni pagamenti non giungono a buon fine per:

1. dati IBAN incompleti o non corretti;
2. dati dell'IBAN che si riferiscono a soggetto diverso dal richiedente l'aiuto;
3. conto bancario chiuso al momento del pagamento;
4. beneficiario deceduto, con conto corrente non più attivo.

Nel caso di un pagamento non andato a buon fine, l'Istituto Tesoriere comunica all'Organismo pagatore AGEA, attraverso procedure informatiche, le relative informazioni.

Per poter rimettere tale pagamento, l'Organismo pagatore AGEA ha predisposto le seguenti procedure:

Correzione dati IBAN nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per i motivi di cui ai punti 1, 2 e 3:

- qualora la domanda di aiuto sia stata presentata conferendo mandato ad un Centro di Assistenza Agricola o presso un'Amministrazione regionale, è stata attivata una funzione informatizzata che consente di consultare i pagamenti e di modificare, nell'ambito della domanda di aiuto presentata, i dati dell'IBAN. Tale modifica della domanda di aiuto deve essere stampata, sottoscritta dal beneficiario e validata, da parte del CAA o dell'Amministrazione Regionale, con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN;

- qualora la domanda di aiuto sia stata presentata direttamente presso l'Organismo pagatore AGEA, l'interessato dovrà comunicare i dati IBAN completi e corretti compilando l'allegato modulo 1 scaricabile dal sito www.agea.gov.it e presentarlo ad AGEA- Ufficio Esecuzione Pagamenti –Sezione Rimissione, Via Palestro n. 81, 00185 Roma.

I documenti da allegare al Modulo 1 sono:

- Copia del documento di identità vigente del titolare della domanda;
- Documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale sul quale si richiede l'accredito degli aiuti comunitari che dovrà essere inserita telematicamente nel fascicolo aziendale – sezione conti correnti – tramite le procedure previste sul portale SIAN – tale inserimento è obbligatorio ai fini della validazione del conto interessato.

In caso di aggiornamento di conto corrente relativo alla Domanda Unica si ricorda che la variazione deve riguardare anche la stessa domanda unica presentata e non solo il fascicolo aziendale.

Riguardo a pagamenti non andati a buon fine su conti correnti bancari esteri, deve essere indicato oltre al codice IBAN anche il codice BIC, utilizzato nei pagamenti internazionali per identificare la banca del beneficiario, come disposto dal Reg. CE n. 2560/2001 del 19.12.2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in Euro, compilando l'allegato Modulo n. 2 disponibile sul portale SIAN per i CAA o per le Amministrazioni regionali o sul sito www.agea.gov.it per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA o non hanno presentato domanda presso un'Amministrazione regionale.

L'Organismo pagatore AGEA a cadenza settimanale provvederà ad eseguire le rimissioni di pagamento richieste tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario della domanda di aiuto.

Rimissione pagamento **in caso di decesso del beneficiario** in assenza di testamento(punto 4):

- nel caso in cui il pagamento non è andato a buon fine per decesso del beneficiario e conseguentemente il conto corrente allo stesso intestato non è più attivo , gli eredi dovranno presentare presso il Centro di Assistenza Agricola, al quale il *de cuius* aveva conferito mandato , o presso l'Amministrazione regionale alla quale il *de cuius* aveva presentato la domanda di aiuto:

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti la data del decesso, che il *de cuius* è morto senza testamento, che gli stessi sono gli unici eredi; tale certificazione deve indicare, altresì, l'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul portale SIAN (Modulo n. 3).

A tale dichiarazione va allegata la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale sul quale si richiede il riaccreditamento degli aiuti comunitari che deve essere inserita telematicamente nel fascicolo aziendale – sezione conti correnti – tramite le procedure previste sul portale SIAN. Tale inserimento è obbligatorio ai fini della validazione del conto interessato.

In caso di aggiornamento di conto corrente relativo alla Domanda Unica si ricorda che la variazione deve riguardare anche la stessa domanda unica presentata e non solo il fascicolo aziendale.

La documentazione deve restare agli atti dell'Amministrazione regionale o del Centro di Assistenza Agricola che provvederà alla rimissione del pagamento con le apposite funzioni messe a disposizione sul portale SIAN.

- Nel caso in cui il beneficiario deceduto non ha conferito mandato ad un CAA o non ha presentato una domanda presso l'Amministrazione regionale, gli eredi devono presentare all'Organismo pagatore AGEA - Ufficio Esecuzione Pagamenti Rimissione Pagamenti i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti la data del decesso, che il *de cuius* è morto senza testamento, che gli stessi sono gli unici eredi; tale certificazione deve indicare, altresì, l'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito www.agea.gov.it (Modulo n. 3).

A tale certificazione va allegata la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale sul quale si richiede l'accreditamento degli aiuti comunitari.

Riemissione pagamento in caso di decesso del beneficiario in presenza di testamento(punto 4):

- In presenza di un testamento gli eredi debbono richiedere direttamente all'Organismo pagatore AGEA – Ufficio Esecuzione Pagamenti Riemissione Pagamenti, Via Palestro n. 81, 00185 Roma - la riemissione del pagamento presentando:

dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 che attesti il decesso e la data in cui è avvenuta la morte del beneficiario;

copia conforme all'originale del testamento o resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 mediante l'apposizione della formula “si dichiara che il seguente documento composto di n. _____ pagine, è conforme all'originale in possesso del sottoscritto”, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; qualora l'originale del testamento sia ancora presso il notaio, lo stesso notaio deve autenticare la copia conforme;

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da tutti gli eredi legittimi, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno, che attesti la data del decesso, che il *de cuius* è morto senza testamento, che gli stessi sono gli unici eredi; tale certificazione deve indicare, altresì, l'IBAN del conto corrente intestato ad uno solo degli eredi legittimi sul quale deve essere effettuato il pagamento, avvalendosi della modulistica resa disponibile sul sito www.agea.gov.it (Modulo n. 3).

A tale dichiarazione va allegata la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario o postale sul quale si richiede l'accreditamento degli aiuti comunitari.

I dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva del certificato di morte vengono recepiti nella “sezione” fascicolo aziendale del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

L'Organismo pagatore AGEA si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle autodichiarazioni degli eredi ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

MODALITA' DI INVIO

In caso di trasmissione dei documenti all'O.P. AGEA, gli stessi dovranno essere inviati all'Ufficio Esecuzione Pagamenti – Settore Rimissione, Via Palestro n. 81, 00185 Roma, preferibilmente tramite posta elettronica ai seguenti indirizzi mail

- epa@certificata.agea.gov.it se dotati di casella PEC;
- esecuzionepagamenti@agea.gov.it negli altri casi,

TERMINI

Si ricorda che l'indicazione del codice IBAN, che identifica in maniera univoca il rapporto con il proprio Istituto di credito, è un requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come *condicio iuris* per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari.

La cooperazione del creditore costituisce, nel caso di specie, un atto dovuto e necessario, preparatorio all'adempimento dell'obbligazione da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ribadisce, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, non comporta, pertanto, alcuna imputazione in capo all'O.P. AGEA, del pagamento dell'aiuto non andato a buon fine.

I pagamenti disposti ma non andati a buon fine per le cause sopra descritte imputabili al creditore, vengono tenuti, comunque, nella disponibilità dello stesso mediante il deposito delle somme in questione in un *conto appositamente istituito presso il proprio Istituto Tesoriere.*

Tali somme, tuttavia, possono, per dettato comunitario, permanere sul conto solo per un breve periodo di tempo al termine del quale l'O.P. AGEA è obbligato a procedere alla restituzione ai Fondi comunitari di provenienza (FEAGA e FEASR), ai sensi del il Reg. 885/06, allegato 1, punto 2, lettera B, che recita testualmente: “sono adottate procedure intese a garantire che tutti i pagamenti per i quali non vengono effettuati trasferimenti siano nuovamente accreditati ai Fondi”.

Da un punto di vista di diritto interno, il creditore inadempiente assumendo a suo carico, in toto, il rischio che la prestazione diventi impossibile per cause non imputabili al debitore, ammette la possibilità che la prestazione si estingua con carattere definitivo.

L'obbligazione si estingue, infatti, qualora il beneficiario non abbia in alcun modo comunicato o rettificato il codice IBAN nei termini come sottoindividuati.

Per le stesse motivazioni, in caso di decesso del beneficiario, sussiste l'obbligo, in capo agli eredi, di produrre, entro i termini previsti, la documentazione richiesta in assenza della quale l'obbligazione si estingue con carattere definitivo.

Pertanto al fine di consentire all'Organismo Pagatore AGEA di procedere al riaccredito delle somme rientrate a causa di disposizioni di pagamento non andate a buon fine, vengono disposti i termini entro i quali i beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni bancarie necessarie alle operazioni di pagamento (codici IBAN) e più precisamente :

entro **90 giorni** dalla scadenza del termine ultimo previsto da ciascun regime di aiuto, disciplinato dalla Regolamentazione comunitaria per l'erogazione dell'aiuto oggetto della domanda a carico del FEAGA. I termini sono esplicitamente indicati nelle circolari di campagna o, nel caso di progetti e/o programmi, nelle comunicazioni individuali ai beneficiari;

Entro **90 giorni** dall'avvenuto pagamento, nel caso di erogazione a carico del FEASR (sviluppo rurale).

nel caso di decesso del beneficiario, entro 15 mesi dal verificarsi dell'evento.

La comunicazione, però, dell'avvenuto decesso ed il contestuale aggiornamento del sistema informativo 'Gestione eredi' dovrà essere eseguito entro il termine di anni 1 tramite i CAA mandatarî o direttamente da AGEA se interessata dagli eredi.

Trascorsi inutilmente i suddetti termini , non sarà più possibile, per l'Organismo Pagatore AGEA procedere al riaccredito delle somme al beneficiario dovendo restituire tali importi, i cui pagamenti o non sono andati a buon fine per le Cause descritte imputabili al creditore, ai Fondi comunitari.

Qualora il creditore beneficiario ottemperi alla comunicazione del corretto IBAN nei termini sopradescritti e/o alla trasmissione della documentazione in caso di decesso, il CAA, nel caso di beneficiario che abbia conferito mandato, ovvero l'O.P. Agea, in caso contrario, dovrà responsabilmente provvedere, entro e non oltre **7 giorni lavorativi**, al caricamento dei dati mediante le apposite funzionalità del portale SIAN.

Effettuata tale operazione, il CAA o l'O.P. AGEA provvederanno, con cadenza settimanale, alla riemissione dei pagamenti delle somme dovute a ciascun beneficiario interessato.

Le presenti disposizioni operative sostituiscono integralmente quelle previste dalle Circolari nn. 5, 6 e 7 dell'11 febbraio 2011.

**Il Titolare dell'Ufficio Monocratico
D.ssa Concetta LO CONTE**